

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;

VISTO in particolare il comma 2, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 106 del 2016, il quale dispone che con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla citata legge, si provveda in particolare al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riconoscimento e alla valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e

fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore:

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "legge": la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- b) "reti associative di secondo livello": le organizzazioni che associano enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 2;
- c) "Centri di servizio per il volontariato" (CSV): gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 5 al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
- d) "Fondo unico nazionale" (FUN): il fondo istituito ai sensi dell'articolo 6 al fine di finanziare stabilmente l'attività dei CSV;
- e) "Fondazioni di origine bancaria" (FOB): gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, obbligati ai sensi dell'articolo 6 e dei loro statuti alla contribuzione al FUN;
- f) "Organismo nazionale di controllo" (ONC): l'ente istituito ai sensi dell'articolo 8 al fine di amministrare il FUN nonché per lo svolgimento delle altre funzioni attribuitegli nel presente decreto;
- g) "Organismi territoriali di controllo" (OTC): gli uffici territoriali dell'ONC chiamati a svolgere le funzioni di cui all'articolo 9;
- h) "Associazione nazionale dei CSV": l'associazione di CSV più rappresentativa dei CSV sul territorio nazionale, in ragione del numero dei CSV aderenti;
- i) "Associazione nazionale delle FOB": l'associazione di FOB più rappresentativa delle FOB sul territorio nazionale, in ragione del numero delle FOB aderenti;

l) "Associazione degli enti del Terzo settore": l'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa degli enti del Terzo settore sul territorio nazionale, in ragione del maggior numero di aderenti alla stessa, calcolati sulla base dei dati dell'ultimo censimento ISTAT disponibile;

TITOLO I DELLE RETI ASSOCIATIVE, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, DELLE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Art. 2 (Reti associative)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, si considerano reti associative di secondo livello, le organizzazioni private senza scopo di lucro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) associno, direttamente o indirettamente, un numero non inferiore a 500 enti, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni, che siano iscritti ad una delle sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge, e le cui sedi, legali o operative, siano presenti in almeno sette regioni o province autonome;

b) svolgano, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti loro associati, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Le reti associative possono esercitare, tra le altre, anche le seguenti attività:

a) promozione dello svolgimento, da parte degli enti associati, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge;

b) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo Settore;

c) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), e dell'articolo 7, comma 2, della legge.

3. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e con soggetti privati.

4. Le reti associative si considerano enti del Terzo settore ai sensi della legge e sono iscritte in un'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. È condizione per l'iscrizione al Registro che i propri rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge che, in ogni caso, non possono essere

destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni.

Art. 3

(Consiglio Nazionale del Terzo settore)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo Settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

2. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:

a) dieci rappresentanti designati dall'Associazione degli enti del Terzo settore, di cui cinque individuati fra rappresentanti delle reti associative, iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale;

b) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;

c) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

3. Del Consiglio nazionale del terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di terzo settore;

b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di terzo settore;

c) il direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I componenti del Consiglio nazionale del terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio rimangono in carica per tre anni. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

4. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;

b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge;

c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore;

d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia sociale, di cui all'art. 10 della legge;

e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge, con il supporto delle reti associative di cui all'articolo 2 del presente decreto;

f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n.936.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 4

(Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e ulteriori disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.

2. Il Fondo può altresì finanziare iniziative mirate ad accrescere la sostenibilità e la capacità gestionale delle reti associative, anche in funzione dell'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le azioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziate anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo che individua le attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge, le iniziative e progetti di cui al comma 1, sono relative ai seguenti settori:

a) inclusione e assistenza sociale;

b) non discriminazione e pari opportunità;

c) promozione della cultura del volontariato, dell'associazionismo e della cittadinanza attiva;

d) tutela, sviluppo e valorizzazione dei beni comuni;

e) tutela dei diritti civili;

f) prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.

6. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo.

7. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge è incrementata di 10 milioni di euro annui.

8. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese ed altre organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia":

a) articolo 12, **comma 2**, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;

b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;

c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;

d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro.

9. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383 le parole "*le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) ed f) del comma 3 dell'articolo 12*" sono sostituite dalle seguenti: "*iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge, e progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate*";

b) all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266 le parole "*i progetti di cui alla lettera d) del comma 1*" sono sostituite dalle seguenti: "*progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato*

iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate".

TITOLO II DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Art. 5

(Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato)

1. Possono essere accreditati come CSV gli enti costituiti, in forma di associazione riconosciuta come persona giuridica, da organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e da altri enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, e il cui statuto preveda:

- a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo e informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
- b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal FUN, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse;
- c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;
- d) l'assenza di scopo di lucro, sia diretto che indiretto, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- e) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
- f) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, e in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle successive lettere g), h), ed i);
- g) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- h) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;
- i) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;
- l) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, e in particolare il divieto di ricoprire cariche sociali per:
 - a. coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili,

- comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b. i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c. i parlamentari nazionali ed europei;
 - d. coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- m) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;
 - n) il diritto dell'OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
 - o) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;
 - p) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

2. L'ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, l'ONC accredita:

- a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).

3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato, valutate anche tenendo conto del numero e della distribuzione dei CSV precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.

Art. 6

(Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato)

1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle FOB ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.

3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura

dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.

5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.

6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale sulla base di criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB e ad esigenze di perequazione territoriale. L'ONC può destinare all'Associazione nazionale dei CSV una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.

8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al cinque per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 e 8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'Associazione nazionale dei CSV e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, e anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.

12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 7

(Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato)

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del successivo articolo 8, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico/sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

- e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- g) servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore, secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge.

3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile date le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
- b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
- c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
- d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;
- e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;
- f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accREDITAMENTO, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro 120 giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accREDITAMENTO, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e dovranno essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 8

(Organismo nazionale di controllo)

1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:

- a) sei membri designati dall'Associazione nazionale delle FOB, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) due membri designati dall'Associazione nazionale dei CSV;
- c) due membri designati dall'Associazione di enti del Terzo settore;
- d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per ogni componente effettivo è designato un supplente.

3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo, e possono essere rinominati. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dieci dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:

- a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;
- b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 6, comma 11;
- c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 e 3;
- d) definisce triennialmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza degli enti del Terzo settore e del volontariato, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso i CSV;
- e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7;
- f) versa annualmente ai CSV e all'Associazione nazionale dei CSV le somme loro assegnate;
- g) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera e);
- h) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli

enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 7, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;

i) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;

l) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;

m) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;

n) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;

o) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;

p) supervisiona la qualità dei servizi erogati dai CSV attraverso le risorse del FUN;

q) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.

6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

Art. 9

(Organismi territoriali di controllo)

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.

2. Sono istituiti i seguenti OTC:

- Ambito 1: Liguria, Piemonte e Val d'Aosta
- Ambito 2: Lombardia
- Ambito 3: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano
- Ambito 4: Emilia-Romagna, Marche
- Ambito 5: Toscana e Umbria
- Ambito 6: Lazio e Abruzzo
- Ambito 7: Puglia, Basilicata e Calabria
- Ambito 8: Campania e Molise
- Ambito 9: Sardegna
- Ambito 10: Sicilia

3. Ciascun OTC è composto da:

a) cinque membri designati dalle FOB con sede legale nel territorio di riferimento, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento, in ragione del maggior numero di aderenti alla stessa, calcolati sulla base dei dati dell'ultimo censimento ISTAT disponibile;

- c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- d) un membro designato dalle Regioni e/o dalle Province autonome del territorio di riferimento.

Per ogni componente effettivo è designato un supplente.

4. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, in ogni caso sino al loro rinnovo, e possono essere rinominati. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

5. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.

6. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:

- a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
- b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al trenta per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il cinque per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- c) ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;
- d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;
- e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
- f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;
- g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.

7. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6.

Art. 10

(Sanzioni e ricorsi)

1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinché adottati i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:

- a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accREDITAMENTO nelle more della sanatoria dell'irregolarità;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) revoca dell'accREDITAMENTO, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.

3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso al **dinanzi al giudice amministrativo**.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 (Norme transitorie)

1. Nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, le reti associative, nonché gli enti e le fondazioni alle medesime associati, sono iscritte ad uno dei registri di cui alle norme di settore.

2. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

3. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 8 ottobre 1997 sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, ed il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del D.M. 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, è valutato ai fini dell'accREDITAMENTO in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procederà all'accREDITAMENTO di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del D.M. 8 ottobre 1997, che non risulti accREDITATO sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 7, commi 4 e 5, del presente decreto.

5. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

Art. 12
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
- a) gli articoli 11, 12, 15 e 16 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - b) l'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - c) l'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - d) il decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1997 recante "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni".
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole "della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni di cui al decreto legislativo ***", recante "Misure di sostegno allo sviluppo del Terzo settore".

Art. 13
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 7, e dell'articolo 6, comma 6, del presente decreto, **rispettivamente, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.